

NOTE INTRODUTTIVE

Il presente documento è stato predisposto dal *Legal Department* di Avanade Italy S.r.l. in conformità alle policy e procedure aziendali. Pertanto, qualora il Fornitore intenda modificarne il contenuto, dovrà essere interpellato il *Legal Department* di Avanade Italy S.r.l.

Le presenti **Condizioni Generali di Acquisto di beni e servizi e locazione di beni** regoleranno e saranno applicabili a tutte le forniture e/o locazioni, a seconda dei casi, effettuate ad Avanade dai suoi fornitori. Le richieste di fornitura da parte di Avanade avverranno sulla base di ordini di acquisto/locazione come qui disciplinati.

L'accettazione delle presenti Condizioni Generali si intenderà resa valida ed efficace per tutti gli eventuali futuri ordini aventi per oggetto ordini di acquisto/locazione di beni.

Gli ordini verranno inviati al Fornitore con le modalità previste dall'art. 1 "Ordini".

Avanade talvolta nell'ambito dell'acquisto di beni può richiedere anche la fornitura di servizi collegati come ad esempio manutenzione di beni acquistati, servizi di assistenza etc.

Pertanto, in tale ipotesi occorre individuare se la fornitura di servizi sia rilevante e se comporti un rischio per Avanade da parte dei dipendenti del Fornitore che svolgono il servizio in favore di Avanade.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO/LOCAZIONE PER BENI E SERVIZI

Premesse e Allegati

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto di beni e servizi e locazione di beni (di seguito "**Condizioni Generali**") regoleranno e saranno applicabili a tutte le forniture e/o locazioni, a seconda dei casi, effettuate ad Avanade dai suoi fornitori. Le richieste di fornitura da parte di Avanade avverranno sulla base di ordini di acquisto/locazione come sotto disciplinati.

Costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Generali i seguenti allegati:

Allegato 1: Dichiarazione del Fornitore sottoscritta dal legale rappresentante che certifichi:

- a) la corretta e regolare corresponsione al Personale del trattamento economico, normativo, previdenziale e fiscale previsto dalle vigenti Leggi, Regolamenti, o Accordi di categoria;
- b) il Nominativo da parte del Fornitore del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con i relativi recapiti telefonici, di posta ordinaria e indirizzo di posta elettronica;
- c) la richiesta del DURC alle competenti Autorità, impegnandosi a fornire il certificato ad Avanade non appena ottenuto. Il Fornitore s'impegna a fornire ad Avanade il DURC anche successivamente se richiesto per iscritto da Avanade);
- d) la richiesta del certificato di regolarità fiscale all'agenzia delle entrate;
- e) che i servizi erogati dal Fornitore sono di "natura intellettuale" e/o riguardano "mere forniture di materiali o attrezzature" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, fatte salve differenti indicazioni presenti nelle singole offerte tecnico economiche del Fornitore medesimo. Se diversamente da quanto dichiarato nel predetto documento, i Servizi non sono "di natura intellettuale" e/o non riguardano "mere forniture di materiali o attrezzature" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 il Fornitore lo comunicherà ad Avanade nelle singole offerte tecnico economiche o in alternativa ai responsabili dei singoli progetti ed in tal caso si applicheranno le disposizioni di cui all'art.14.4 che segue;

- f) il possesso da parte del Fornitore medesimo dei requisiti di idoneità tecnico-professionale conforme ex D.P.R. 445/2000;
- g) che ha preso visione e si impegna a rispettare quanto riportato nell'Informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in cui sono riportate dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali di Avanade in cui il Personale del Fornitore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività di Avanade di cui all'Allegato 3.

Allegato 2: certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato riportante dati e informazioni valide alla data d'invio ad Avanade ed attestante, tra l'altro, l'assenza di procedure concorsuali a carico del Fornitore negli ultimi 5 anni, il Nulla osta antimafia riferito ai propri rappresentanti (ai fini dell'art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni).

Allegato 3: Informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in cui sono riportate dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali di Avanade in cui il Personale del Fornitore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività di Avanade.

Inoltre, qualora le attività relative ad un Ordine siano rese presso i locali soggetti alla giuridica disponibilità di un cliente di Avanade, al relativo Ordine sarà allegato anche il seguente documento:

Allegato 4: "Verbale delle attività di cooperazione e coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro" o in alternativa, ove sia necessario, **"Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza - DUVRI"** ("DUVRI") redatto dal cliente finale che Avanade comunicherà al Fornitore e che sarà sottoscritto da tutte le parti interessate con specifica indicazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ove presenti. Nell'Allegato 4 saranno comunque presenti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il Personale del Fornitore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla attività di Avanade.

Il Fornitore si impegna ad inviare, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del primo Ordine afferente alle presenti Condizioni Generali, i documenti che, ai sensi dell'Allegato 1, lettere c) - d), ha dichiarato di aver richiesto. Resta inteso che il Fornitore dovrà comunicare prontamente ad Avanade ogni variazione intervenuta rispetto alle dichiarazioni rese nell'Allegato 1 nonché dovrà prontamente consegnare ad Avanade una versione aggiornata dei documenti descritti all'Allegato 1 lettere c - d) e all'Allegato 2, ogni qual volta che i dati ivi contenuti risultassero non più corretti.

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali e dei singoli Ordini che saranno di volta in volta emessi da Avanade.

Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato:

- con il termine "**Avanade**" si intende indicare la società di diritto italiano del Gruppo Avanade - come sotto definito - che ha emesso il relativo Ordine:

- **Avanade Italy S.r.l.:** sede legale in Milano 20124, Via Roberto Lepetit 8/10 ,C.F-P.IVA numero 13083980154; REA 1612624; con uffici in:

I. Roma 00143, Via della Fonte Meravigliosa, 76 3/A

- II. Roma 00143 , Via Giunio Antonio Resti, 71
- III. Firenze 50129, Via Don Giovanni Minzioni, 36

Per "**Gruppo di società di appartenenza**" o "**Gruppo Avanade**" si intende l'insieme delle società e/o persone giuridiche che sono controllate da Avanade Inc., società costituita in US e suoi aventi causa, o che si trovano insieme ad essa sotto un comune controllo. Per controllo si intende la capacità (in qualsiasi modo essa venga esercitata) di dirigere, direttamente o indirettamente, gli affari di altra società e/o persona giuridica tramite, ad esempio, una maggioranza decisionale o tramite relazioni contrattuali.

"Prodotti" significa i beni e/o servizi, a seconda dei casi, indicati nell'Ordine.

"Diritti di Proprietà Intellettuale" significa tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, ovunque acquisiti, inclusi, a titolo esemplificativo, qualsiasi invenzione, brevetto, disegno, modello d'utilità, diritto d'autore, marchio, database, topografia, informazione commerciale o confidenziale, know-how o segreto commerciale ed ogni altro diritto di tale natura, siano o meno registrati, ed il diritto di presentare domanda per la loro registrazione.

"Ordine" significa l'Ordine di Acquisto/Locazione con cui Avanade ordina la fornitura dei Prodotti al fine di acquistarli o prenderli in locazione.

"Specifiche" significa le specifiche, descrizioni, funzioni o le altre caratteristiche indicate nell'Ordine, nei suoi allegati (incluso disegni o descrizioni) e nella documentazione del prodotto fornita dal Fornitore.

"Fornitore" significa la persona fisica o giuridica che deve fornire in vendita o in locazione i Prodotti ad Avanade in conformità all'Ordine.

"Condizioni Generali" ha il significato indicato nelle premesse.

"Parte" significa Avanade o il Fornitore;

"Parti" significa cumulativamente Avanade ed il Fornitore.

1. Ordine

1.1 Gli Ordini e gli eventuali allegati agli stessi (previsti dalle presenti Condizioni Generali ovvero necessari per completare l'oggetto e corrispettivo dell'Ordine medesimo) emessi da Avanade in esecuzione delle presenti Condizioni Generali in seguito ed in relazione ad un'offerta tecnico-economica del Fornitore, indicheranno i Prodotti da essa richiesti in acquisto o in locazione. Il Fornitore accetta che ogni fornitura o locazione di Prodotti effettuata sulla base di un Ordine sarà disciplinata dalle presenti Condizioni Generali che comunque prevarranno su qualsivoglia disposizione o previsione degli Ordini incompatibile, contrastante o incoerente con esse, salva espressa deroga concordata per iscritto tra le Parti.

1.2 Nel caso in cui il Fornitore debba disegnare, sviluppare, o produrre beni specificati nell'Ordine specificamente per Avanade, il Fornitore dovrà sottoporre ad Avanade un prototipo e/o un progetto per l'approvazione. Il Fornitore dovrà ottenere conferma scritta da Avanade che il prototipo e/o il progetto sono stati accettati. Avanade non sarà tenuta al rimborso di alcun costo sostenuto dal Fornitore prima della ricezione, da parte di quest'ultimo, di detta approvazione scritta.

1.3 L'Ordine potrà essere inviato al Fornitore, a discrezione di Avanade, a mezzo di servizio postale ordinario oppure a mezzo di posta elettronica oppure attraverso facsimile o con le diverse modalità via via conformi a nuove necessità operative di Avanade, previa in tal caso comunicazione scritta al Fornitore. Il Fornitore si impegna ad applicare adeguate procedure e misure di sicurezza per garantire la protezione degli ordini trasmessi contro i rischi di accesso non autorizzato, manomissione, ritardo, distruzione o perdita.

1.4 Gli Ordini effettuati da Avanade attraverso le procedure sopraindicate e ogni comunicazione ad essi collegata, perverrà tramite posta ordinaria, esclusivamente dalle sedi Avanade indicate nelle "Definizioni" che precedono oppure tramite posta elettronica o facsimile e saranno inviati al Fornitore esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica o numero di facsimile indicato dal Fornitore nella "Scheda Fornitore" inviata ad Avanade in fase di qualificazione del Fornitore

stesso, o, qualora tale indirizzo non fosse stato comunicato, all'indirizzo e-mail indicato nell'Ordine.

1.5 Resta inteso che l'invio di Ordini o comunicazioni ad essi collegate a indirizzi di posta ordinaria, posta elettronica o numero di facsimile del Fornitore differenti da quelli sopraindicati, saranno da considerarsi come mai effettuati.

1.6 Le Parti espressamente riconoscono che le presenti Condizioni Generali disciplineranno in modo integrale i rapporti tra le Parti con riferimento agli Ordini ad esse relativi. Ogni diversa pattuizione o condizione contrattuale del Fornitore ancorché comunicata ad Avanade o comunque risultante da documentazione inviata dal Fornitore ad Avanade (quale, a titolo meramente esemplificativo, accettazione di ordini, ecc.) si considererà come mai accettata da Avanade e comunque inefficace.

1.7 Le Parti si impegnano a far sì che le transazioni concluse in formato elettronico non siano legalmente invalide o inefficaci per il solo fatto di essere in formato elettronico. Le Parti, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, rinunciano espressamente al diritto di contestare la validità di Ordini o delle relative accettazioni adducendo come unico motivo il fatto che essi siano stati inviati o ricevuti in elettronico.

1.8 Qualora Avanade richieda un messaggio di conferma, da inviare ad uno specifico indirizzo di posta ordinaria o di posta elettronica o numero di fax, indicante l'esplicita accettazione dell'Ordine, l'Ordine anche se correttamente ricevuto alla luce delle disposizioni contenute nei paragrafi che precedono non costituirà fonte di alcuna obbligazione in capo ad Avanade a meno che il Fornitore non abbia inviato l'accettazione di cui al presente capoverso.

1.9 Le Parti si impegnano a riconoscere a qualsiasi Ordine, che sia trasmesso correttamente secondo le disposizioni del presente articolo, il requisito legale della forma scritta. Ad esso le Parti si impegnano a riconoscere il valore di cui all'articolo 2702 c.c.

1.10 Il Fornitore garantisce che, in relazione a ciascun Ordine che ne faccia richiesta, avrà in essere un Programma di Business Continuity ("BCP"); tale BCP dovrà essere mantenuto in essere per la durata dell'Ordine cui si riferisce.

Il Fornitore dovrà verificare il proprio BCP almeno una volta all'anno e comunicare per iscritto ad Avanade il completamento di tali verifiche oltre a (a) elencare le anomalie riscontrate, oppure (b) confermare che non sono state riscontrate anomalie. Il Fornitore dovrà dare ad Avanade comunicazione scritta, con almeno sessanta (60) giorni di anticipo, della propria intenzione di modificare sostanzialmente il BCP o porre fine allo stesso. Nel caso in cui il Fornitore non abbia in essere un BCP alla data di efficacia di un Ordine, che invece richieda un BCP, il Fornitore medesimo si obbliga a predisporre un dettagliato BCP e fornire lo stesso ad Avanade entro e non oltre trenta (30) giorni successivi alla data di efficacia dell'Ordine. Tale BCP sarà soggetto ad approvazione scritta da parte di Avanade. Una volta approvato, a tale BCP si applicheranno le disposizioni del presente articolo. Inoltre, su richiesta di Avanade, richiesta che potrà al massimo avere frequenza trimestrale, il Fornitore dovrà prestare garanzie circa la propria situazione finanziaria presentando ad Avanade le relazioni finanziarie o la documentazione finanziaria normalmente tenuta dal Fornitore medesimo nel corso della propria attività.

2. Accettazione dell'Ordine

2.1 Gli Ordini effettuati nelle modalità previste all'articolo che precede, saranno considerati pienamente validi ed accettati dal Fornitore con l'inizio della loro corretta esecuzione o comunque qualora entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio degli stessi, non pervenga ad Avanade comunicazione contraria indirizzata per posta elettronica al nominativo che figura nell'ordine come "Richiedente" o parimenti nello stesso termine, non pervenga al Fornitore da parte di Avanade, una comunicazione per posta elettronica, per fax o per servizio postale che annulli o modifichi l'ordine precedentemente ricevuto.

3. Consegna

3.1 Con riguardo all'esecuzione degli Ordini da parte del Fornitore, è essenziale il rispetto dei tempi previsti nello stesso Ordine. I Prodotti dovranno essere consegnati o, se si tratta di servizi, eseguiti alla data e nel luogo specificati nell'Ordine.

3.2 Salvo che sia diversamente pattuito per iscritto, i Prodotti dovranno essere consegnati nei normali giorni lavorativi. Le spese di consegna ed ogni altra spesa associata con la fornitura dei Prodotti saranno a carico del Fornitore, salvo che sia diversamente specificato nell'Ordine.

3.3 La firma di Avanade apposta sulle bolle di consegna, od altra documentazione presentata per la sottoscrizione al momento della consegna dei Prodotti, costituisce prova del solo numero di pacchi ricevuti, ma non della reale quantità, qualità o condizione dei Prodotti.

4. Specifiche e Rifiuto dei Prodotti

4.1 I Prodotti devono essere conformi, in tutti gli aspetti, alle Specifiche. Se si tratta di beni, essi devono essere costruiti con materiali e lavorazioni e (quando di ciò sia responsabile il Fornitore) design di qualità idonea al loro utilizzo, e dovranno essere uguali in ogni aspetto ai relativi campioni o modelli forniti o accettati da Avanade. Se si tratta di servizi, essi dovranno essere eseguiti in maniera diligente ed essere privi di qualunque difetto, inclusi difetti di installazione o (nella misura in cui il Fornitore sia responsabile del design), difetti di progettazione o nell'installazione.

4.2 Tutti i Prodotti dovranno superare i test di conformità di Avanade. Avanade avrà il diritto di rifiutare tutti i Prodotti che non sono conformi a quanto previsto nella precedente clausola 4.1. Ove, a causa della natura dei Prodotti, un vizio o la mancanza di conformità a quanto previsto nella clausola 4.1 non emerga o non potrebbe emergere (nonostante l'essere stato sottoposto a verifiche) che al momento del suo utilizzo, Avanade potrà restituire detti Prodotti anche dopo un ragionevole periodo di utilizzo ed anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina civilistica sulla vendita di beni e di servizi.

4.3 Su richiesta di Avanade qualunque Prodotto restituito ai sensi della clausola 4.2 dovrà essere sostituito o rieseguito, a seconda dei casi, dal Fornitore a sue spese. In alternativa, Avanade potrà decidere (a sua scelta) di risolvere l'Ordine ai sensi della clausola 10, sia con riguardo ai Prodotti rifiutati ai sensi della clausola 4.2, sia con riguardo alla totalità dei Prodotti residui (ove ve ne siano) oggetto dell'Ordine. Tutti i Prodotti rifiutati o restituiti in quanto non conformi a quanto previsto dalla clausola 4.1 saranno rispediti al Fornitore a spese di quest'ultimo.

4.4 I Prodotti devono essere conformi ad ogni legge italiana, europea o standard internazionale applicabile. Alla data della consegna o dell'esecuzione i Prodotti dovranno rispettare tutti i requisiti richiesti per essi da qualunque legge o regolamento applicabile, o da qualunque altro atto avente forza di legge.

4.5 Fermo restando i diritti di Avanade di cui alla clausola 4.3, Avanade avrà il diritto di restituire i beni al Fornitore entro 15 giorni dalla data della loro consegna ed ottenere un rimborso totale del prezzo pagato per gli stessi, senza incorrere in alcun costo o spesa di alcun tipo.

5. Ispezione

5.1 Il Fornitore dovrà consentire ad Avanade l'accesso presso le sue sedi, in orari ragionevoli, al fine di ispezionare i Prodotti durante la produzione, fornitura o stoccaggio. Ove, come risultato di tale ispezione, Avanade ritenga che i Prodotti non siano conformi all'Ordine, essa dovrà notificarlo per iscritto al Fornitore, e il Fornitore dovrà, il prima possibile, adottare tutte le misure necessarie per assicurare tale conformità. Un'ispezione o notificazione da parte di Avanade non esimerà il Fornitore dall'adempimento delle proprie obbligazioni nascenti dall'Ordine.

6. Trasferimento della proprietà e dei rischi

6.1 La proprietà ed i rischi relativi ai beni, o la responsabilità per tali beni, in caso di locazione, si trasferiranno in capo ad Avanade al momento della loro consegna, che dovrà avvenire in conformità a quanto previsto alla clausola 3. Tale trasferimento della proprietà e dei rischi, o della

responsabilità, in caso di locazione, non comporterà alcun pregiudizio ai diritti di cui alla clausola 4 delle presenti Condizioni Generali.

7. Prezzi e Pagamenti

7.1 I prezzi e la valuta saranno quelli specificati nell'Ordine. In ogni caso, qualora il pagamento non avvenga entro il termine indicato dal relativo Ordine, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs 231/2002, decorreranno interessi in misura legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., dalla data di messa in mora.

7.2 Nessun aumento dei prezzi sarà efficace se non previamente concordato per iscritto con Avanade e ciò anche in deroga di ogni altra disposizione di legge.

7.3 In caso di acquisto, una volta effettuata la consegna dei Prodotti, il Fornitore dovrà rilasciare fattura e Avanade pagherà il Fornitore a 75 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura. In caso di locazione, una volta effettuata la consegna dei Prodotti, il Fornitore rilascerà bolla di consegna e Avanade pagherà il Fornitore in ratei di canone a scadenza mensile, fatto salvo il caso in cui Avanade ed il Fornitore abbiano raggiunto per iscritto un diverso accordo specifico (su richiesta di Avanade).

7.4 E' fatto espresso divieto al Fornitore di cedere il credito, conferire mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento per l'intero corrispettivo o per parte di esso.

7.5 I pagamenti, inclusi i rimborsi spese, potranno essere sospesi in caso di contestazione dei Prodotti.

8. Diritti di Proprietà Intellettuale

8.1 Il Fornitore garantisce che la vendita o l'utilizzo dei Prodotti, non violano alcun diritto d'autore, brevetto, marchio, disegno registrato o qualunque altro Diritto di Proprietà Intellettuale, sia esso incluso o meno tra quelli che precedono.

8.2 Il Fornitore dovrà indennizzare Avanade per qualunque azione, costo, domanda, pretesa, spesa o responsabilità di qualunque tipo risultante da qualunque violazione reale o presunta di Avanade in relazione a quanto stabilito al precedente art. 8.1. Inoltre il Fornitore dovrà difendere Avanade o (a scelta di Avanade stessa) assisterla nella difesa, in occasione di qualunque eventuale procedimento che dovesse coinvolgerla in relazione con quanto precede.

8.3 Nel caso in cui sia avanzata una tale pretesa o azione, il Fornitore dovrà immediatamente prendere ogni misura ed intraprendere ogni azione (incluso procurarsi ogni licenza, concessione o autorizzazione necessaria, o modificare o sostituire qualunque Prodotto illegittimo), senza alcun costo per Avanade, che si rendesse necessaria per prevenire o risarcire qualunque violazione, restando inteso che il Fornitore non dovrà agire in alcuna maniera che possa pregiudicare i Diritti di Proprietà Intellettuale di Avanade; il Fornitore dovrà in qualunque momento agire in modo tale da minimizzare l'interruzione e il blocco dell'attività di Avanade.

8.4 I Diritti di Proprietà Intellettuale relativi alle creazioni intellettuali del Fornitore realizzate durante ed in occasione dell'esecuzione dei servizi ("Creazione/i") apparterranno immediatamente ed esclusivamente ad Avanade. Nel caso in cui il Fornitore richieda, ed Avanade conceda, il proprio consenso scritto affinché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ad una specifica Creazione non siano assegnati ad Avanade, il Fornitore garantisce fin d'ora ad Avanade ed alle sue controllate una licenza d'uso gratuita ed irrevocabile ad utilizzare, copiare o modificare la Creazione con diritto di concedere in sub-licenza dette Creazioni a terze parti per qualunque finalità.

8.5 Il Fornitore rinuncia fin d'ora a tutti i diritti di utilizzazione economica relativi alle Creazioni fornite ai sensi delle presenti Condizioni Generali, nella misura in cui dette Creazioni riguardino Avanade, e dichiara di aver a sua volta ottenuto dai propri dipendenti, agenti, subappaltatori, o altre terze parti le relative rinunce ai propri diritti di utilizzazione economica necessarie ai fini di rispettare quanto previsto nel presente art. 8.

8.6 Ogni disegno, specifica, dato, documento o altra informazione fornita da Avanade al Fornitore in relazione all'Ordine di Acquisto, ed ogni Diritto di Proprietà Intellettuale ad essi relativa

rimarrà di esclusiva proprietà di Avanade ed il Fornitore dovrà tenere dette informazioni riservate per un periodo di tempo illimitato e restituirle ad Avanade su richiesta di quest'ultima o al termine della fornitura oggetto del relativo Ordine.

9. Responsabilità del Fornitore

9.1 Il Fornitore dovrà indennizzare Avanade per qualunque perdita, costo, spesa, o responsabilità causata ad Avanade, sia direttamente che come conseguenza di qualunque azione, pretesa o domanda di terze parti fondata sulla violazione, da parte del Fornitore, delle presenti Condizioni Generali o di ogni altra norma civilistica in materia di vendita di beni, fornitura di servizi e locazione, e di ogni altra disposizione o normativa applicabile.

10. Risoluzione degli Ordini

10.1 Avanade si riserva il diritto di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione scritta, per intero o in parte un Ordine, o qualunque spedizione fatta sulla base di esso, se detto Ordine non sia eseguito in tutti gli aspetti in conformità alle istruzioni e Specifiche indicate nello stesso Ordine e nelle presenti Condizioni Generali, ed in particolare alla clausola 3.1, il rispetto delle quali da parte del Fornitore è essenziale.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di Avanade di risolvere gli Ordini per qualsivoglia inadempimento del Fornitore previo invio, per mezzo di lettera raccomandata a .r., di diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni.

10.2 Nel caso in cui Avanade risolva in parte un Ordine o una spedizione, essa sarà tenuta solamente a pagare al Fornitore quei Prodotti dell'Ordine o della spedizione che siano stati espressamente accettati da Avanade. Nel caso in cui Avanade risolva un Ordine con riferimento a tutti o ad alcuni dei Prodotti oggetto dello stesso, Avanade avrà il diritto di acquistare o prendere in locazione da terzi un'analogia quantità di Prodotti simili per caratteristiche e qualità, ed in tal caso il Fornitore dovrà rimborsare ad Avanade, su richiesta di quest'ultima, tutte le spese aggiuntive da essa sostenute come conseguenza di detto annullamento, incluso ogni eventuale differenza dovuta al maggior prezzo pagato da Avanade rispetto a quanto stabilito nell'Ordine.

10.3 Avanade potrà liberamente recedere dagli Ordini, in qualunque momento con un preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione da inviarsi tramite raccomandata a.r. anticipata via fax, fermo l'obbligo di Avanade di corrispondere al Fornitore esclusivamente il corrispettivo per quei Prodotti dell'Ordine o della spedizione che siano stati espressamente accettati da Avanade.

Resta in particolar modo inteso che Avanade avrà la facoltà di recedere dagli Ordini con le stesse modalità e condizioni di cui al capoverso precedente (i) qualora il Fornitore sia sottoposto ad una procedura esecutiva, ovvero sia aperto procedimento penale nei confronti dei suoi rappresentanti e/o amministratori; (ii) in caso di cessione del controllo del Fornitore o di una sua trasformazione, scissione, fusione o in caso di cessione, conferimento o affitto della sua azienda o del ramo aziendale coinvolto nella esecuzione di un Ordine.

11. Varie

11.1 Il Fornitore si obbliga ad eseguire l'incarico oggetto di ciascun Ordine con la massima diligenza e secondo elevati livelli qualitativi, adempiendo con esattezza alle obbligazioni che ne derivano, secondo buona fede ed osservando le regole tecniche della materia.

11.2 Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere, con primarie compagnie assicurative, adeguate polizze di assicurazione contro ogni possibile responsabilità od obbligazione del Fornitore stesso nei confronti di Avanade che possano sorgere in relazione all'Ordine.

11.3 Tutti gli Ordini e tutte le informazioni rivelate al Fornitore da Avanade e relative a quest'ultima sono confidenziali ed il Fornitore non potrà divulgarle o rivelarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di Avanade.

11.4 L'Ordine non potrà essere ceduto o trasferito, sia interamente che in parte, dal Fornitore senza il preventivo consenso scritto di Avanade; i Prodotti relativi ad un Ordine non potranno essere dal Fornitore dati in garanzia o sottoposti a gravami di alcun tipo.

11.5 Ove intenda subappaltare le forniture dei Prodotti, il Fornitore dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da Avanade. In caso di subappalto, il Fornitore non sarà comunque liberato dalle proprie obbligazioni nei confronti di Avanade, e rimarrà pertanto responsabile nei confronti di quest'ultima per ogni atto od omissione del subappaltatore anche in relazione ad eventuali inadempimenti del subappaltatore verso i propri dipendenti e/o collaboratori e autorità del lavoro ed Enti Previdenziali.

11.6 In caso di Ordine relativo alla locazione di Prodotti, troveranno applicazione, per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali, le norme civilistiche in materia di locazione di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

11.7 Il ritardato o mancato esercizio, da parte di Avanade o del Fornitore, dei propri poteri o diritti fondati sulle presenti Condizioni Generali non è da intendersi quale rinuncia agli stessi.

11.8 Nel caso in cui una qualunque delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali venga dichiarata nulla, inefficace o illegittima, le presenti Condizioni Generali continueranno a restare pienamente valide ed efficaci relativamente alle clausole e disposizioni restanti, nella misura consentita dalla legge.

11.9 Fermo quanto previsto all'art. 1.1, l'Ordine contiene l'intero accordo delle Parti e supera ogni altro accordo, dichiarazione o proposta, scritta o orale, delle Parti stesse relativa al medesimo oggetto.

11.10 Le presenti Condizioni Generali ed ogni documento che ne sia parte o che sia stato concordato in relazione ad esse non potrà essere emendato, modificato o rinunciato in nessun aspetto eccetto che per accordo scritto delle Parti.

11.11 Avanade si impegna a condurre il proprio business senza svolgere alcuna attività illecita, immorale o fraudolenta. Il Fornitore deve agire in maniera consona agli standard etici e professionali di Avanade come descritti nel Codice Etico di Avanade, ivi incluso riferire prontamente in caso di condotta illecita, immorale o fraudolenta. Per segnalare un caso grave, si prega di chiamare la Business Etich Line di Avanade al 800-788273, disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette alla settimana o visitare il sito (<https://www.financial-integrity.com/avanadebusinesseline.jsp>). La Linea Etica va usata solamente in caso di denunce in buona fede. Avanade prenderà sul serio tutte le accuse.

11.12 Il Fornitore dichiara a) di conoscere il contenuto del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto e b) di aver preso visione, prima della sottoscrizione delle Condizioni Generali e/o Ordini, del Modello Organizzativo Interno, (il "Modello") adottato da Avanade e reso disponibile ai terzi al seguente sito internet:

- <http://www.avanade.com/it-it/legal/Modello%20231%20Avanade%20Italy%20S.r.l.pdf>

e di impegnarsi di conseguenza a rispettare e adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel pertinente Modello per tutta la durata degli Ordini o comunque della sua collaborazione con Avanade.

L'inosservanza da parte del Fornitore di tale impegno e comunque la contestazione [mediante rinvio a giudizio] a suo carico della violazione di norme indicate dal suddetto D.Lgs. 231/01, incluse le eventuali modifiche che in futuro interverranno, costituisce inadempimento grave e motivo di risoluzione di qualsiasi Ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato dandone semplice comunicazione scritta al Fornitore, fermo in ogni caso il risarcimento del danno nonché l'esecuzione in danno del Fornitore.

11.12 bis) L' inosservanza da parte del Fornitore delle previsioni di cui agli artt. 11.11 e 11.12 comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse, quanto ad Avanade, le società appartenenti al medesimo Gruppo di società di appartenenza), e fermo sempre il diritto di Avanade al risarcimento del danno nonché l'esecuzione in danno del Fornitore.

11.13 Il Fornitore sarà tenuto a ottemperare a tutte le leggi e norme applicabili, e sarà esclusivamente responsabile del loro eventuale inadempimento. Ciò è previsto con particolare

riferimento, ma non limitatamente, al D.Lgs. 196/2003 sulla data privacy ed al D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

11.14 Il Fornitore non utilizzerà il nome di Avanade al di fuori della propria organizzazione in relazione ai Servizi o ad altro scopo, senza il preventivo consenso scritto da parte di Avanade, consenso che potrà da quest'ultima essere accordato a propria discrezione.

11.15 Solo ove richiesto per iscritto da Avanade, ed esclusivamente in relazione alle obbligazioni previste nelle presenti Condizioni Generali, il Fornitore si impegna altresì, a costituire una cauzione a mezzo fideiussione bancaria, a prima richiesta, incondizionata ed ogni eccezione rimossa, senza beneficio di preventiva escussione, per un importo pari al 60% del valore dell'Ordine, con rinuncia espressa al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., 2 comma.

11.16 Ogni comunicazione tra le Parti, dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo di fax o, limitatamente agli Ordini, con le modalità di cui all'art. 1 ai seguenti indirizzi:

Fornitore: alla sede legale o all'indirizzo indicato nell'Ordine;

Avanade: agli indirizzi di cui all'art. 1, come appropriato in relazione a ciascun Ordine.

Ogni comunicazione di carattere amministrativo relativa agli Ordini inviata dal Fornitore dovrà essere inoltre inviata in copia agli indirizzi di cui sopra alle "Definizioni", come appropriato in relazione a ciascun Ordine ed all'attenzione del nominativo indicato nell'ordine come "Preparatore".

12. Risorse

12.1 Il Fornitore, si obbliga ad eseguire gli Ordini avvalendosi di propri dipendenti per i quali avrà ottenuto le necessarie autorizzazioni dall'Ispettorato del Lavoro secondo la vigente normativa in materia. Laddove consentito dall'Ordine, il Fornitore potrà avvalersi anche di collaboratori a progetto assicurando il pieno rispetto del D.Lgs. 276/2003. I termini "Personale" o "Risorse" devono intendersi riferiti entrambi a lavoratori con cui il Fornitore, nel rispetto della normativa vigente, abbia concluso un contratto di lavoro dipendente o, se del caso, un Contratto a Progetto.

12.2 In relazione a ciascun Ordine che comporti anche l'esecuzione di Servizi e non la sola fornitura di beni (ossia nel caso in cui tali risorse: 1) siano stabilmente dedicate alla fornitura dei Servizi in favore di Avanade svolgendo ad esempio per 2 (due) mesi attività lavorativa esclusivamente in favore di Avanade; 2) svolgano l'attività presso i locali di Avanade per una durata significativa (oltre 1 mese); e 3) siano in numero rilevante (più di 3):

(i) il Fornitore comunicherà ad Avanade, per iscritto almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle relative attività:

- i nominativi delle Risorse proposte per lo svolgimento dell'Ordine;
- il CCNL applicato ai rapporti di lavoro; i numeri di posizione INPS, INAIL delle Risorse proposte per lo svolgimento dei Servizi;
- la tipologia di contratto di lavoro utilizzato per dette Risorse;

il Fornitore si obbliga altresì a comunicare tali informazioni in relazione ad ogni nuova risorsa eventualmente utilizzata per l'esecuzione dell'Ordine;

(ii) gli obiettivi ed il programma di attività delle Risorse del Fornitore verranno definiti in ciascun Ordine e potranno essere eventualmente variati da Avanade in base alle esigenze di ciascuna fornitura. Le attività di lavoro si svolgeranno presso le sedi di Avanade o dei suoi clienti finali, quali di volta in volta indicati per iscritto. Avanade, al fine di perseguire il corretto e tempestivo adempimento delle attività dell'Ordine, potrà chiedere la sostituzione di una o più Risorse con altre di equivalente profilo professionale, esperienza e competenza e il Fornitore dovrà provvedervi entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta.

(iii) Il Fornitore s'impegna a garantire la continuità delle prestazioni oggetto dell'Ordine, provvedendo a sostituire il Personale, per qualsiasi causa assente, con altro di equivalente profilo professionale, esperienza e competenze tecniche, dandone tempestiva comunicazione ad Avanade mediante lettera raccomandata, contenente le informazioni di cui all'elenco

puntato che precede, da anticiparsi via fax all'attenzione del Responsabile Tecnico Avanade. Qualora il Fornitore sia a conoscenza di una prevista indisponibilità di una Risorsa ad una certa data, dovrà avvisare Avanade con le modalità sopra previste, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di assenza. Al Fornitore non sarà dovuto alcun corrispettivo per le giornate lavorative svolte sia dalla risorsa sostituita che da quella assegnata in sostituzione, per i giorni loro necessari per il passaggio di consegne. Qualora il Fornitore non provveda alle necessarie sostituzioni del Personale con altro di equivalente profilo professionale entro 5 giorni dall'inizio dell'assenza, Avanade potrà applicare una penale giornaliera decorrente dal primo giorno lavorativo di assenza e pari a tre volte la tariffa giornaliera concordata con il Fornitore espressamente indicata nell'Ordine (nel caso in cui il prezzo venga concordato con modalità T&M) o desumibile dalla durata stessa dell'Ordine (nel caso in cui il prezzo sia stato concordato con modalità Fixed Fee. Qualora l'assenza si protragga per oltre 15 giorni lavorativi, Avanade potrà risolvere l'Ordine interessato, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno. Le Parti concordano che in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto intercorrente tra il Fornitore e le proprie Risorse impegnate nello svolgimento delle attività di cui ad un Ordine, il Fornitore - previa comunicazione ad Avanade - dovrà sostituirle con altre di equivalente profilo professionale, esperienza e competenze tecniche, curando e coordinando tutte le attività necessarie affinché il passaggio di consegne - che dovrà avvenire a spese del Fornitore - avvenga senza alcuna interruzione e/o rallentamento nell'adempimento.

12.3 In ogni caso il Fornitore s'impegna a corrispondere al Personale il trattamento economico, normativo e previdenziale previsto dalle vigenti Leggi, Regolamenti, o Accordi di categoria; rimarranno a suo esclusivo carico tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, come previsto dalle vigenti norme di legge, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di Legge e/o provvedimenti amministrativi. Il Fornitore si obbliga inoltre a sollevare Avanade da ogni e qualsiasi controversia possa insorgere sia direttamente con le proprie Risorse sia per violazioni della normativa applicabile, ivi compreso il D.Lgs. 276/2003, sia con gli Enti previdenziali, per questioni inerenti il relativo rapporto, sia con soggetti terzi, per questioni dipendenti dall'incarico affidato, subentrando in ogni conseguente onere e gravame anche oltre il termine di efficacia dei singoli Ordini. Il Fornitore s'impegna inoltre a fornire prova, producendo la relativa documentazione ad Avanade, dell'avvenuto e puntuale pagamento delle retribuzioni/compensi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi INAIL, delle ritenute fiscali dovute in relazione alle proprie Risorse entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Avanade, o il diverso termine concordato nel caso in cui tali documenti debbano essere emessi da parte di terzi, previa acquisizione del consenso dei dipendenti interessati alla comunicazione di tali dati.

12.4 Avanade e il Fornitore sono responsabili per tutte e ciascuna delle pretese eventualmente avanzate dal proprio personale - dipendenti e/o collaboratori a progetto - nei confronti dell'altra. In ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione dell'Ordine, ivi incluso lo svolgimento dei Servizi, non potrà in alcun modo dar luogo a un rapporto di lavoro subordinato tra una Parte ed il personale dell'altra.

13. Data Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Avanade, nel corso dello svolgimento degli Ordini derivanti dalle presenti Condizioni Generali potrebbe raccogliere dati relativi al Fornitore, sia direttamente presso il Fornitore o presso terzi (ad esempio per quanto riguarda dati pubblici) che indirettamente tramite sistemi di sicurezza (per esempio tramite telecamere a circuito chiuso ovvero altri sistemi di controllo dell'accesso agli uffici della società).

Avanade potrebbe utilizzare e comunicare tali dati per scopi connessi con le presenti Condizioni Generali e/o con gli Ordini e per gli scopi indicati nella Policy aziendale sul trattamento dei dati personali, una copia della quale verrà consegnata al Fornitore dietro Sua richiesta. In particolare

Avanade potrà trasferire i dati, per gli scopi sopra menzionati, nei Paesi in cui un'entità appartenente all'Avanade Group svolga di volta in volta la propria attività.

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati quali indicati ai commi che precedono.

Una lista delle persone nominate Responsabili per il trattamento dei dati è disponibile presso:

- *Milano 20124, Via Roberto Lepetit, 8/10*

Scrivendo al predetto indirizzo, in relazione ai singoli Ordini, il Fornitore potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nonché ottenere copia dei Suoi dati personali, aggiornamento o correzione e, qualora ne ricorrano i presupposti, la cancellazione o il blocco.

Il Fornitore si impegna sin d'ora ad accettare, ove ritenuto opportuno o necessario in ragione dell'esecuzione dei Servizi, la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 da parte di Avanade o dei clienti di Avanade e si impegna a rispettare le istruzioni presenti nella relativa lettera di nomina.

Il Fornitore tratterà i dati personali dei quali verrà a conoscenza in ragione dell'esecuzione dei Servizi (di seguito "Dati Personali") esclusivamente per la prestazione dei Servizi medesimi.

Resta espressamente inteso che il Fornitore sopporterà gli eventuali costi per l'esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti da modifiche dei Servizi o da interventi e modifiche legislative e/o regolamentari, ivi inclusi a titolo esemplificativo i Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Fornitore riconosce espressamente che qualsiasi violazione alle previsioni ed agli obblighi previsti nel presente articolo costituisce grave inadempimento in forza del quale Avanade può dichiarare risolto gli Ordini ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto in ogni caso salvo il diritto di Avanade di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore, rilascia, anche per conto dei propri soci, amministratori, dipendenti e consulenti, il consenso ad Avanade al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità sopra indicate.

14. Adempimenti relativi al D.Lgs. 81/2008 sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

14.1 Il Fornitore eseguirà le attività relative a ciascun Ordine nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e delle procedure di sicurezza vigenti nei luoghi di lavoro e farà in modo che le stesse vengano rispettate dal Personale impiegato nell'esecuzione di ciascun Ordine.

14.2 Il Fornitore con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali dichiara che le sue Risorse:

- a) sono e saranno, per la durata dell'Ordine in relazione al quale svolgono la propria attività, idonee alle mansioni lavorative per le quali sono chiamati a prestare opera. In merito, Avanade si riserva di chiedere, successivamente al Fornitore, copia dei singoli certificati di idoneità alla mansione redatti dal Medico Competente nominato dal Fornitore;
- b) hanno ricevuto, e riceveranno dal Fornitore per la durata dell'Ordine in relazione al quale svolgono la propria attività, l'adeguata informazione/formazione in materia di prevenzione e protezione, e igiene e sicurezza sul lavoro, prevista dalle norme vigenti; in merito, Avanade si riserva di chiedere, successivamente al Fornitore documentazione a comprova di tale informazione/formazione;

14.3 Qualora le attività relative ad un Ordine siano rese presso i locali soggetti alla responsabilità giuridica di Avanade o di un cliente di Avanade, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs 81/2008, Avanade ed il Fornitore ed eventuali terze parti del Fornitore (i) coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'esecuzione dei Servizi e (ii) coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti

alle interferenze, ove presenti, tra più appaltatori contemporaneamente presenti nei luoghi in cui devono essere prestati i Servizi ("Rischi da Interferenze"), il tutto eventualmente anche di concerto con il cliente finale di Avanade che si avvale delle attività di cui all'Ordine.

14.4 Nel caso in cui il Fornitore abbia comunicato ad Avanade nelle singole offerte tecnico economiche o in alternativa ai responsabili dei singoli progetti (Allegato 1 lett. e) che i Servizi non sono "di natura intellettuale" e/o non riguardano "mere forniture di materiali o attrezzature" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008:

i) Il Fornitore si obbliga a comunicare nelle singole offerte tecnico economiche o in alternativa ai responsabili dei singoli progetti i rischi che introdurrà nei locali di Avanade e/o del cliente finale di Avanade;

ii) Qualora siano riscontrabili Rischi da Interferenze, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 ed al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art.14.3 che precede, se i Servizi oggetto dell'Ordine sono resi:

a) presso i locali di Avanade: Avanade elaborerà un Unico Documento di Valutazione dei Rischi indicante le misure adottate per eliminare possibili interferenze ("DUVRI"), ovvero

b) presso locali soggetti alla giuridica disponibilità del cliente finale di Avanade: quest'ultima comunicherà al Fornitore il DUVRI redatto dal proprio cliente finale.

Il DUVRI sarà sottoscritto da tutte le parti interessate e riporterà la specifica indicazione dei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ove presenti, e i costi che il Fornitore si impegna a comunicare ad Avanade almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'Ordine. Il DUVRI formerà quindi parte essenziale del relativo Ordine (Allegato 4).

14.5 Il Fornitore curerà che il Personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto sia fornito di, ed esibisca, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il Personale non provvisto della tessera di riconoscimento non sarà ammesso nei locali di esecuzione dell'appalto e la circostanza costituisce specifico inadempimento del Fornitore, ai fini delle valutazioni delle cause di risoluzione e della responsabilità del Fornitore.

14.6 Con particolare riferimento, ma non limitatamente, al D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, il Fornitore si impegna:

- a tenere indenne Avanade e l'eventuale cliente di Avanade in favore del quale il proprio Personale abbia svolto i Servizi, e ciò, in deroga ad ogni altra pattuizione, per tutta la durata del periodo prescrizione della relativa azione, da ogni azione dei propri dipendenti e/o collaboratori per tutti i danni dei quali gli stessi non risultino indennizzati dall'Inail;
- a stipulare o se richiesto a provare l'esistenza di assicurazione per il periodo del contratto, relativa al Personale impiegato nell'attività, ed avente il contenuto di cui al precedente alinea, per i medesimi termini prescrizionali.

14.7 Il Fornitore si obbliga altresì a fornire immediatamente comunicazione verbale, prontamente confermata per iscritto ai responsabili dei singoli progetti, di ogni infortunio occorso in occasione dell'esecuzione dei Servizi al proprio Personale o a quello dei propri eventuali subappaltatori.

14.8 Avanade avrà diritto di verificare o far verificare a propri incaricati, durante il normale orario di lavoro, il rispetto da parte del Fornitore delle obbligazioni previste dal presente articolo. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare ad Avanade, entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della relativa richiesta, le informazioni necessarie a verificare il rispetto delle obbligazioni sopra descritte.

14.9 Qualora Avanade abbia espressamente autorizzato - ai sensi dell'art. 11.5 che precede - il Fornitore a far ricorso al subappalto nei progetti commissionati, dovranno pervenire a cura del Fornitore, ai responsabili sotto indicati:

- (i) Certificato della C.C.I.A.A. del Sub-appaltatore con dati aggiornati e recante l'attestazione di assenza di procedure concorsuali negli ultimi 5 anni e il Nulla Osta Antimafia (ai fini dell'art. 10 della L. 575/65 e successive modificazioni).

- (ii) Una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, riportante quanto indicato al precedente punto 12.7 f);

La suddetta documentazione dovrà essere fatta pervenire in originale a:

Avanade Italy S.r.l. :

Per Milano : all'attenzione di Katia Canderini

Via Roberto Lepetit, 8/10,

20124 Milan

Italy

anticipandola per posta elettronica a: katia.canderini@avanade.com

Per Firenze: all'attenzione di Aine Cavallini

Via Don Giovanni Minzoni, 36

50129 Firenze

Italy

anticipandola per posta elettronica a: aine.cavallini@avanade.com

Per Roma : all'attenzione di Francesca Pannunzi

Via Giunio Antonio Resti, 71

00143 Roma

Italy

anticipandola per posta elettronica a: francesca.pannunzi@avanade.com

Rammentiamo che nel corso del periodo contrattuale, il Fornitore è tenuto a comunicare ad Avanade - sollecitamente e tempestivamente - ogni futura variazione a quanto, in merito ai temi di cui sopra.

L'Allegato 3 riporta, per ciascuna azienda del gruppo Avanade anche i nominativi e recapiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

15. Legge applicabile e Foro competente

Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana e devono essere interpretate in base ad essa. Competente in via esclusiva per qualunque controversia che dovesse sorgere in merito ad esse o ad un Ordine è il Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano,/...../.....

Il Fornitore

Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., secondo comma, i seguenti articoli: 1 (Ordine), 2 (Accettazione dell'Ordine), 3 (Consegna); 4 (Specifiche e Rifiuto dei Prodotti), 5 (Ispezione), 7 (Prezzi e Pagamento), 8 (Diritti di Proprietà Intellettuale), 10 (Risoluzione di un Ordine), 11 (Varie), 11.11 (Codice Etico), 11.12 e 11.12 bis (Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01), 12 (Risorse) e 15 (Legge applicabile e Foro Competente).

Il Fornitore
